

**REGOLAMENTO  
PER L’AFFIDAMENTO  
DI INCARICHI ESTERNI**

(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e art. 46 della 133/08)

Approvato dall’ Assemblea Consortile con atto n. xx del xx.xx.2017

## **Art. 1**

### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 3, della Legge n. 112/2008, disciplina l'affidamento a soggetti esterni al Consorzio degli incarichi di collaborazione, continuativa o occasionale, esercitati in forma di lavoro autonomo e aventi natura di contratto di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 ss del codice civile (di seguito, per brevità, solo "*incarichi di collaborazione*");
2. Gli incarichi aventi per oggetto consulenza, studio o ricerca (di seguito, per brevità, solo "*incarichi di consulenza*") conferiti a persone giuridiche o a enti senza personalità giuridica assumono la forma di attività di impresa e sono oggetto di uno specifico contratto d'appalto da affidarsi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici approvato con il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei seguenti articoli del presente regolamento: art 2, comma 2; art 9 e art.10.
3. E' ammesso il conferimento di incarichi di consulenza di cui al comma 2, in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione il cui importo netto sia inferiore a 40.000,00 Euro.
4. Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea Consortile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del vigente Statuto consortile.

## **Art. 2**

### **Definizioni delle tipologie di incarichi**

1. Gli *incarichi di collaborazione* sono prestazioni rese in forma di lavoro autonomo, ad alto contenuto di professionalità, finalizzate alla produzione di un risultato. Tali incarichi si distinguono in:
  - a. collaborazioni occasionali: prestazioni episodiche che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma e che spesso si esauriscono in una sola azione o

prestazione;

- b. collaborazioni (incarichi) professionali: incarichi richiedenti, di norma, l'iscrizione in albi od ordini professionali o, comunque, particolari forme di abilitazione i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato e si contraddistinguono per essere privi del carattere della occasionalità. Rientrano in questa fattispecie anche gli incarichi per i quali specifiche previsioni normative definiscano espressamente i requisiti professionali richiesti.
2. Gli *incarichi di consulenza* sono prestazioni aventi per oggetto studi, ricerche e consulenze. Per quanto riguarda il contenuto, si definiscono:
- a. incarichi di studio quelli conferiti per lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse del Consorzio con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b. incarichi di ricerca quelli che presuppongono la preventiva definizione da parte del Consorzio di una attività e/o programma;
  - c. incarichi di consulenza quelli che hanno per oggetto prestazioni rese da esperti, attinenti all'attività di supporto propedeutica all'assunzione di decisioni, e dei conseguenti provvedimenti, da parte degli organi amministrativi dell'ente. Ne deriva che la consulenza consiste nel fornire al committente informazioni specialistiche, consigli, relazioni, pareri dal contenuto scientifico, in base ai quali sarà il committente a formare un prodotto e un risultato.

### **Art. 3**

#### **Programma annuale**

1. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, l'Assemblea del Consorzio approva il programma triennale degli *incarichi di collaborazione*. Il programma comprende gli *incarichi di collaborazione* da attivare, con riferimento alla programmazione triennale di bilancio, individuando le prestazioni da affidare all'esterno e l'obiettivo dell'incarico.
2. Gli *incarichi di collaborazione* non possono essere affidati in assenza di previsione specifica.
3. In sede di approvazione del rendiconto di gestione, all'Assemblea del Consorzio è sottoposta la rendicontazione del programma.

### **Art. 4**

#### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo annuo di spesa per l'affidamento degli *incarichi di collaborazione* è fissato annualmente nel bilancio di previsione.
2. Non sono sottoposti al limite fissato gli incarichi di cui al comma 1 la cui spesa è prevista in titolo II e quelli finanziati con contributi erogati da altri enti.

### **Art. 5**

#### **Presupposti per l'affidamento**

1. L'affidamento degli *incarichi di collaborazione* è ammesso in presenza dei seguenti presupposti, accertati dal Responsabile di Servizio che affida l'incarico :
  - a. coerenza con il programma di cui al precedente art.3;
  - b. rispetto del limite di spesa di cui all'art.4;



- c. corrispondenza tra l'oggetto dell'incarico, la competenza attribuita dall'ordinamento al Consorzio, nonché tra l'oggetto medesimo e gli obiettivi e i progetti determinati negli atti di pianificazione del Consorzio;
  - d. coerenza tra l'oggetto dell'incarico e le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
  - e. impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno del Consorzio (verificata attraverso una ricognizione effettuata di concerto dal Responsabile di Servizio interessato, anche per il tramite di interpelli interni, e di cui bisognerà attestare l'esito negativo), con riferimento alle figure professionali utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - f. sussistenza della natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione oggetto dell'incarico;
  - g. proporzionalità tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dal Consorzio;
  - h. preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto, del compenso e delle modalità di esecuzione dell'incarico.
2. Per l'affidamento degli *incarichi di collaborazione* è richiesto il possesso, da parte dell'incaricato, del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente attinente l'oggetto dell'incarico) ovvero del titolo necessario richiesto dalle norme di legge speciali applicabili all'incarico.
3. Il requisito di cui al precedente comma 2 non è richiesto nel caso di *incarichi di collaborazione* attribuiti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## Art. 6

### Procedura di affidamento

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, gli *incarichi di collaborazione* sono conferiti dal Responsabile di Servizio interessato mediante procedure selettive con comparazione dei curricula professionali (e del successivo ed eventuale colloquio dei partecipanti alla selezione) e dell'eventuale compenso richiesto.
2. Le procedure selettive di cui al primo comma sono precedute da un avviso pubblico contenente:
  - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) la durata dell'incarico;
  - d) il compenso previsto;
  - e) i requisiti soggettivi, culturali e professionali richiesti;
  - f) i criteri di selezione ed il loro eventuale peso.
3. L'avviso pubblico di cui al precedente comma 2 deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Consorzio per almeno 15 giorni consecutivi.
4. I criteri di selezione devono riguardare i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di riferimento (da verificarsi anche attraverso un colloquio);
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione desunte dalla illustrazione delle modalità di esecuzione dell'incarico;
  - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività oggetto d'incarico e sul compenso rispetto a quanto prefissato dal Consorzio;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
5. Il Responsabile di Servizio interessato, con l'eventuale ausilio di una commissione tecnica all'uopo nominata, composta dal Responsabile di Servizio e altri n. 2 commissari, procede all'affidamento dell'*incarico di collaborazione*

secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo degli elementi economici, degli elementi curriculari e delle caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, sulla base dei criteri di selezione indicati nell'avviso.

6. *L'incarico di collaborazione* viene formalizzato mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati tutti gli obblighi per le parti contraenti.

#### **Art. 7**

##### **Conferimento di incarichi senza esperimento di procedure comparative**

1. E' ammesso il conferimento di *incarichi di collaborazione*, in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:
  - a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative e non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso pubblico di selezione;
  - b) qualora la particolare urgenza non renda possibile l'esperimento di procedure comparative;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, tecnica, scientifica e sanitaria non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
  - e) per prestazioni meramente occasionali e il cui compenso sia di entità non superiore a 40.000,00 Euro.

#### **Art. 8**

##### **Esclusioni**



1. Fatta salva l'applicazione del successivo art. 9, sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
  - a) le prestazioni di servizi dovute per adempimenti obbligatori ai sensi di legge (Medico competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione etc ...) in assenza di uffici a ciò deputati, da assoggettare alla normativa specifica di riferimento ovvero, in mancanza, al D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - b) gli incarichi connessi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - c) gli incarichi di staff ex art. 90 del D.lgs.n.267/2000;
  - d) per incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio;
  - e) per incarichi conferiti per la consulenza legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione non soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

## **Art. 9**

### **Pubblicità e comunicazioni**

1. I provvedimenti di affidamento degli *incarichi di collaborazione e di consulenza* sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito web del Consorzio, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del corrispettivo economico.
2. Il contratto di affidamento degli *incarichi di collaborazione e di consulenza* è efficace solo dopo la pubblicazione sul sito web del nominativo, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso a cura del Responsabile di Servizio che affida l'incarico. Tale pubblicazione deve avvenire alla data di esecutività della determinazione di affidamento. Sono soggetti agli stessi oneri di pubblicità i



pagamenti successivamente corrisposti.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005 e ss.mm.ii., i provvedimenti di affidamento degli *incarichi di consulenza* di importo superiore a 5.000,00 Euro sono trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del Responsabile di Servizio entro 60 giorni dalla pubblicazione.
4. Gli elenchi dei soggetti cui il Consorzio ha affidato *incarichi di collaborazione e di consulenza* nel corso dell'anno sono comunicati semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni, sulla base di quanto stabilito dalla normativa specifica, a cura del Servizio Amministrativo Finanziario;

#### **Art. 10**

##### **Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle relative disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici approvato con il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. .